

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-1354 del 16/03/2026
Oggetto	Decreto legislativo n.152/2006 e smi, art. 272 <i>l</i> DGR n.2236/2009 e smi <i>l</i> L.R. n. 13/2015 <i>l</i> Adesione all'Autorizzazione di Carattere Generale. Ditta LA.MI. srl, Via Edison, n.7 - Lugo.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-1447 del 13/03/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Ravenna
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno sedici MARZO 2026 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Ravenna, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

Ravenna, 13/03/2026
Pratica SinaDoc n. 6168/2026

Spett.le LA.MI. srl
Via Edison, n.7
48022 Lugo
pec: LAMISRL@PEC.SEDEVIRTUALE.IT

Spett.le Unione dei Comuni della Bassa Romagna
- Sportello Unico -

pec: pg.unione.labassaromagna.it@legalmail.it

Spett.le Servizio Territoriale ARPAE
Di Faenza-Bassa Romagna
c.a. Dott. Canè

Oggetto: Decreto legislativo n.152/2006 e smi, art. 272 – DGR n.2236/2009 e smi – L.R. n. 13/2015 – **Adesione all'Autorizzazione di Carattere Generale. Ditta LA.MI. srl, Via Edison, n.7 - Lugo.**

RICHIAMATA la normativa in materia di inquinamento atmosferico, in particolare l'art.272, commi 2), 3) e 4) del DLgs n. 152/2006 e smi e la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e smi.

VISTA l'istanza inoltrata dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna- Sportello Unico - in data 09/02/2026 e acquisita da ARPAE di Ravenna con PG 2026/24903 - Pratica **SinaDoc n. 6168/2026** - con la quale è stata trasmessa la domanda di adesione all'Autorizzazione di Carattere Generale della Ditta **LA.MI. srl (P.IVA 00958270399)**, con sede legale e attività di lavorazione materiali isolanti in Comune di Lugo, Via Edison, n.7;

VISTA la richiesta di integrazioni inoltrata da ARPAE alla Ditta **LA.MI. srl** in data 16/02/2026 (ns PG 2026/29440) e comunicata al SUAP dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

VISTA la documentazione integrativa inoltrata dalla Ditta **LA.MI. srl** e acquisita da ARPAE con PG 2026/45836.

Considerato che dall'esame della documentazione presentata, effettuata dal responsabile del procedimento amministrativo individuato per la pratica SinaDoc. n. **6168/2026**, emerge che:

- la Ditta **LA.MI. srl** ha presentato al SUAP dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in data 09/02/2026 domanda di adesione all'Autorizzazione di Carattere Generale per la propria attività di lavorazione materiali isolanti per il successivo impiego nella realizzazione di trasformatori elettrici presso lo stabilimento di Lugo (RA), sito in via Edison n. 7;
- Il materiale impiegato per la realizzazione di particolari impiegati come isolanti dei trasformatori elettrici è costituito prevalentemente da cartogento (materiale a base di cellulosa) che viene acquistato in fogli/lastre avente spessori diversificati in funzione dell'uso o del particolare da realizzare su indicazione della committenza;
- Le fasi principali della lavorazione prevedono operazioni di taglio, fresatura e foratura, realizzate con macchine a controllo numerico sulle quali sono installate delle captazioni localizzate che afferiscono ad un impianto di aspirazione centralizzato dotato di un sistema di abbattimento delle polveri (filtro a maniche) prima dell'espulsione della corrente d'aria trattata in atmosfera (**emissione E1**). Tenuto conto che il materiale acquistato in fogli/lastre risulta particolarmente igroscopico per alcuni particolari cilindrici, è necessario sottoporlo ad un processo di essiccazione all'interno di un ambiente confinato dove viene insufflata aria calda prodotta da un bruciatore alimentato a gas metano afferente al **punto di emissione E2**;
- la Ditta dichiara che la propria attività rientra nelle fattispecie di cui all'Allegato 1B della DGR n.2236/2009 e smi e precisamente al punto 4.28 - *"Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo di materie prime giornaliere massime non superiori a 4000 kg"* ;
- La Ditta dichiara che gli impianti sono attivi per 8 ore/giorno, per 5 giorni/settimana per 250 giorni/anno ed il raggiungimento del regime di funzionamento delle linee di produzione è pressoché immediato;
- Le emissioni in atmosfera afferiscono al punto **E1 – Taglio e foratura lastre in cartogento** - avente le seguenti caratteristiche: Portata massima = 52000 Nmc/h; altezza del camino = 9,5 m; Temperatura = Ambiente; Concentrazione di inquinanti: Polveri = 10 mg/Nmc; Su tale emissione è previsto un sistema di abbattimento del materiale particolato mediante installazione di un filtro a tessuto;
- Le emissioni in atmosfera afferiscono al punto **E2 - caldaia a gas metano da 315 kW per essiccazione cilindri** - Portata massima = 1500 Nmc/h; altezza del camino= 12 m; Temperatura = 70 °C; polveri= 5 mg/Nmc; SOx = 35 mg/Nmc; NOx = 350 mg/Nmc.
- la Ditta dichiara inoltre di non utilizzare, per la propria attività, le sostanze o le miscele con indicazioni di pericolo, secondo quanto indicato all'art.272, comma 4) del Dlgs n.152/2006 e smi;
- la domanda presentata dalla Ditta **LA.MI. srl** risulta contenere tutte le informazioni previste per la autocertificazione, pertanto è riconducibile alle procedure di cui alla DGR n.2236/2009 e smi.

ACQUISITE le indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna, con nota acquisita dalla Provincia di Ravenna pg. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di emissioni in atmosfera disciplinate dal DLgs n. 152/2006 e smi, non vengono in rilievo ai fini della verifica antimafia di cui al DLgs n. 159/2011, e quindi sono esonerate da tale obbligo.

TUTTO ciò premesso e considerato, con la presente,

SI CONFERMA

- che la Ditta **LA.MI. srl (P.IVA 00958270399)**, con sede legale e attività di lavorazione materiali isolanti in Comune di Lugo, Via Edison, n. 7, è da intendersi autorizzata in via generale a condizione che siano rispettate le quantità e le tipologie di materie prime ed ausiliarie impiegate nel ciclo di lavorazione, come indicato nella domanda, e che siano rispettati i limiti e le prescrizioni indicati nei criteri tecnici per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera fissati dalla Regione Emilia Romagna nella medesima DGR n.2236/2009 e smi;
- che la Ditta è tenuta al rispetto di quanto contenuto nell'Allegato 3A e nell'Allegato 4, punto 4.28 - *“Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo di materie prime giornaliere massime non superiori a 4000 kg”* della DGR n.2236/2009 e smi, parte integrante e sostanziale della presente Autorizzazione in Via Generale;

Si allega altresì un fac-simile del registro degli indicatori di attività del ciclo tecnologico, da compilare a cura della Ditta, come indicato nell'Allegato 3 A, lettera F – Prescrizioni tecniche - punto 2).

E SI DISPONE

- quale termine ultimo per la messa a regime dell'impianto, il **30/09/2026**. Entro tale data la Ditta è tenuta a comunicare ad ARPAE SAE e al Servizio Territoriale ARPAE competente, la data di messa in esercizio e la data effettiva di messa a regime e procedere con gli adempimenti previsti nell'Allegato 4, punto 4.28;
- che, ai sensi del punto B, comma 1) dell'Allegato 3A alla DGR n.2236/2009 e smi, la presente autorizzazione di carattere generale ha una durata di **15 anni** dalla data del rilascio all'interessato. La domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno un anno prima della scadenza. Nel caso vengano effettuate modifiche all'assetto impiantistico autorizzato, dovrà comunque essere presentata nuova domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ferma restando l'applicazione della norma di cui al DPR n. 59/2013, qualora ne ricorrano le condizioni.

Il Servizio Territoriale ARPAE è incaricato di svolgere i controlli e le verifiche sull'attività svolta con particolare riguardo al rispetto delle prescrizioni relative alle quantità e tipologie di materie prime e ausiliarie utilizzate.

La Responsabile
del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Ravenna -
Area Est

Dott.ssa Tamara Mordenti

documento firmato digitalmente

Responsabile del procedimento: Paola Dradi

Tel. 331/4010925 e-mail: pdradi@arpae.it

[L.A.M.I.](#) srl ACG 2026

Punto 4.28 dell'Allegato 4) alla DGR 2236/2009 e smi

Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo di materie prime giornaliero massimo non superiore a 4000 kg

Nell'esercizio dell'attività dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni e/o limiti di emissione:

1. Non dovrà essere utilizzato un utilizzo massimo giornaliero di materie prime pari a 4000 kg;

2. LAVORAZIONI MECCANICHE A SECCO MATERIE PRIMA - TAGLIO RIFILATURA CARTA

Gli effluenti provenienti da tale lavorazione devono essere captati e convogliati in atmosfera; l'impianto deve essere munito di un idoneo sistema di abbattimento delle polveri, in grado di garantire il seguente valore limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm³
-----------------------	-----------	--------------------------

3. ASCIUGATURA - CALANDRATURA

Gli effluenti provenienti da tale lavorazione devono essere captati e convogliati in atmosfera.

4. I consumi di materie prime ausiliarie, i giorni di funzionamento degli impianti, nonché l'eventuale frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento, devono essere annotati con frequenza mensile, su apposito registro:

Registro		
Data	Indicatori di attività	Quantitativo (kg/mese)
	Legno e affini	
	Carta da macero	
	Coloranti e pigmenti (*)	
	Collanti (*)	
	Ausiliari (*)	
	Altro (*)	
Data	Funzionamento Impianti	Giorni di funzionamento/mese
	Produzione paste	

	Formaggio foglio	
	Calandratura	
	Altro	
Interventi di manutenzione degli impianti di abbattimento		
Tipo Impianto	Data sostituzione filtro	Data e tipologia altri interventi
Note		

(*) Concorrono al limite dei 4000 kg/giorno di materie prime di cui al punto 1.

5. L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di cui al punto 2, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;
6. In sede di messa a regime degli impianti dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo alle emissioni derivanti dalle operazioni di cui al punto 2 mirante alla verifica del rispetto dei valori limite di emissione.

ALLEGATO 3 A alla DGR 2236/2009 e smi**PRESCRIZIONI GENERALI PER LE ATTIVITÀ IN DEROGA
DI CUI ALL'ART. 272, COMMI 1 e 2, DEL D. LGS. 152/2006 e smi****A. CAMPO DI APPLICAZIONE**

- 1) La presente autorizzazione generale riguarda esclusivamente le emissioni in atmosfera e non sostituisce ulteriori autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati, necessari in relazione all'installazione ed all'esercizio di impianti/attività.
- 2) Possono aderire all'autorizzazione di carattere generale gli impianti e/o le attività rientranti nell'elenco riportato in allegato 1B, nel rispetto delle prescrizioni degli allegati 3 e 4 alla presente deliberazione.
- 3) Al fine di stabilire le soglie di produzione e di consumo indicate nell'elenco dell'allegato 1B, si deve considerare l'insieme degli impianti e delle attività che, nello stabilimento, ricadono in ciascuna categoria presente nell'elenco.
- 4) I gestori degli impianti o delle attività di cui all'allegato 1B possono comunque presentare domanda di autorizzazione ordinaria ai sensi dell'articolo 269 del D.Lgs. 152/06.
- 5) L'elenco delle attività di cui all'art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/06 è integrato con le seguenti attività:

4.7	Verniciatura di oggetti vari in metallo, vetro e plastica con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g (è stata aggiunta la verniciatura della plastica)
4.31	Trattamenti meccanici superficiali dei metalli con utilizzo di metalli non superiore a 3000 kg/g
4.32	Pulizia di superfici metalliche con sgrassanti alcalini
4.33	Impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e pulitintolavanderie a ciclo chiuso

- 6) La presente autorizzazione di carattere generale non si applica alle attività di "Pulizia a secco di tessuti e pellami con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo giornaliero massimo complessivo di solventi non superiore a 20 kg". Tali attività devono presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06.
- 7) La presente autorizzazione generale non si applica, ai sensi dell'art. 272 comma 4 del D.Lgs. 152/06:
 - a) in caso di emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, o
 - b) nel caso in cui siano utilizzate, nell'impianto o nell'attività, le sostanze o i preparati classificati dal decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61.

- 8) La presente autorizzazione di carattere generale non si applica alle attività soggette all'art. 275 del D.Lgs 152/2006, ovvero con consumo di COV (composti organici volatili) superiore alle soglie di cui alla parte II dell'Allegato III alla parte Quinta del D.Lgs 152/2006.
- 9) Le attività di cui all'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e smi non sono sottoposte all'obbligo di comunicazione di cui al medesimo comma, purché l'attività nel suo complesso, intesa come somma di tutte le attività effettuate nello stesso stabilimento:
 - a) rientri fra quelle elencate nell'allegato 1A alla presente deliberazione;
 - b) non utilizzi le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. 3 febbraio 1997 n. 52 come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione ed ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60 e R61.
- 10) Al fine di stabilire le soglie di produzione e di consumo indicate nell'elenco dell'allegato 1A, si deve considerare l'insieme degli impianti e delle attività che, nello stabilimento, ricadono in ciascuna categoria presente nell'elenco.
- 11) Sono escluse dal regime degli impianti ed attività in deroga di cui all'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e di cui al punto 9, le lavorazioni meccaniche a secco (allegato IV parte I punto 4 lettera a) alla Parte quinta del D.Lgs. 152/06), ovvero tutte quelle lavorazioni meccaniche che non utilizzano oli emulsionabili e sviluppano polveri secche. Tali impianti o attività sono sottoposti/e alle procedure di cui all'art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/06, ovvero devono presentare domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale per l'attività "4.31 – Trattamenti meccanici superficiali dei metalli con utilizzo di metalli non superiore a 3000 kg/g".
- 12) Nel caso che un'attività con emissioni scarsamente rilevanti (ex art. 272 comma 1) sia aggiunta stabilmente all'interno di uno stabilimento con impianti o attività di cui all'art. 272 comma 2, la ditta deve darne comunicazione utilizzando la modulistica di cui all'allegato 2B. L'autorità competente aggiorna l'atto autorizzatorio dello stabilimento con indicazione delle nuove attività scarsamente rilevanti.
- 13) Nel caso che un'attività con emissioni scarsamente rilevanti (art. 272 comma 1) sia aggiunta stabilmente all'interno di uno stabilimento sottoposto ad autorizzazione ordinaria ai sensi dell'art 269 comma 1, la ditta deve darne comunicazione utilizzando la modulistica di cui all'allegato 2B. L'autorità competente aggiorna l'atto autorizzatorio dello stabilimento con indicazione delle nuove attività scarsamente rilevanti.
- 14) Se nello stesso stabilimento si insediano più attività di cui all'allegato 1B alla presente deliberazione, la ditta deve presentare domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale per ogni attività, utilizzando la modulistica di cui all'allegato 2A.
- 15) Fermo restando quanto stabilito al punto 3), nel caso in cui un nuovo impianto o attività soggetto all'art. 272 comma 2 sia inserito nell'ambito di uno stabilimento autorizzato per via ordinaria ai sensi dell'art 269 comma 1, la ditta deve darne comunicazione, almeno 45 giorni prima dell'inizio dell'attività o dell'installazione dell'impianto, sotto forma di modifica non sostanziale dello stabilimento esistente, ai sensi dell'art. 269 comma 8, attraverso la modulistica dell'allegato 2C. L'autorità competente aggiorna l'atto autorizzatorio dello stabilimento con indicazione dei nuovi punti di emissione e dei relativi limiti e prescrizioni (allegato 4 alla presente deliberazione). L'attività in deroga assume la scadenza dell'autorizzazione dello stabilimento.

B. DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE E TEMPI DI ADEGUAMENTO

...omissis...

C. PRESCRIZIONI GENERALI

- 1) Le prescrizioni e/o i valori limite dell'allegato 4 sostituiscono, qualora più restrittive/i, le corrispondenti voci della Deliberazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 4 giugno 1999 (Indicazioni alle Province per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera).
- 2) Per quanto non specificato negli allegati alla presente deliberazione si fa riferimento alle prescrizioni previste nella Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 4 giugno 1999.
- 3) Gli impianti esistenti autorizzati per via ordinaria alle emissioni in atmosfera nel rispetto delle prescrizioni di cui alla Determinazione n. 4606 del 04/06/1999, mantengono le disposizioni previste dall'autorizzazione in essere fino al rinnovo.
- 4) Gli impianti e le attività di cui al punto precedente, in caso di modifica o trasferimento dell'impianto o dell'attività, sono sottoposti alle prescrizioni ed ai valori limite previsti della presente deliberazione, sulla base di quanto specificato ai sopracitati punti 1 e 2.
- 5) Gli impianti di cui all'art. 269 comma 14, per i quali non sono previste prescrizioni specifiche negli allegati tecnici alla presente deliberazione oppure ai sensi dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 271 D.Lgs. 152/06, devono rispettare le prescrizioni dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06.
- 6) L'autorità competente si riserva, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali accertate, di prescrivere l'installazione di idonei impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione.
- 7) Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265.
- 8) L'inosservanza dell'autorizzazione è sanzionata ai sensi dell'art. 279 del D.lgs. 152/06 e sue modifiche e integrazioni.
- 9) L'autorità competente si avvale di ARPA per la verifica del rispetto delle prescrizioni di cui agli allegati 3 e 4.

D. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

...omissis...

E. CONTENUTO DELLA DOMANDA

...omissis...

F. PRESCRIZIONI TECNICHE

1. L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, nelle normali condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati nelle specifiche prescrizioni tecniche dell'Allegato 4.
2. Ove previsto e secondo le modalità stabilite nella pertinente sezione dell'Allegato 4, la ditta è tenuta alla compilazione di un **REGISTRO**, dalle pagine numerate, su cui annotare, con cadenza almeno mensile, l'indicatore di attività del ciclo tecnologico (consumi di materie

prime ed ausiliarie validati dalle relative fatture d'acquisto, o dato di produzione, a seconda del parametro sulla base del quale l'attività viene classificata ai sensi dell'art. 272 comma 2), e/o i consumi di combustibile (ove previsto); sul medesimo registro potranno essere annotate le interruzioni del normale funzionamento di eventuali impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti). Il registro deve essere tenuto a disposizione delle Autorità competenti per il controllo per 5 anni.

3. I limiti di emissione sono di norma espressi in concentrazione di inquinante (mg/Nm^3 = massa di sostanza presente in un metro cubo di effluente secco riferito alla temperatura di 273,15 K e 101,3 kPa) contenuto nel flusso gassoso strettamente necessario, dal punto di vista tecnologico e di esercizio, all'evacuazione di tutti gli effluenti prodotti in condizioni di sicurezza.
4. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
5. Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento, ove esistenti, tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati deve comportare la sospensione o riduzione delle lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto di abbattimento (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) e ne deve essere data comunicazione alla Provincia ed alla competente sezione provinciale di ARPA entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento (art 271 comma 14 D.Lgs. 152/06).
6. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti) deve essere annotata sul registro degli indicatori di attività (materie prime e ausiliarie/dati di produzione).
7. I sistemi di abbattimento eventualmente prescritti dovranno essere conformi alle migliori tecniche disponibili.
8. Controlli di messa a regime: la ditta, per ciascun punto di emissione attivato per il quale è stabilito un valore limite di emissione ovvero dove richiesto nelle specifiche prescrizioni tecniche dell'Allegato 4, deve effettuare il rilevamento delle emissioni in uno dei primi dieci giorni di marcia dell'impianto a regime. I risultati del controllo devono essere trasmessi, entro 30 giorni dalla messa a regime dell'impianto, alla Provincia ed alla competente sezione provinciale di ARPA, tramite raccomandata r.r.. Gli esiti dell'autocontrollo di messa a regime devono essere tenuti a disposizione delle Autorità competenti per il controllo per tutta la durata dell'autorizzazione.
9. Durante i rilevamenti alle emissioni di cui al precedente punto 8 devono essere determinate, con riferimento ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose, sia le portate degli effluenti, sia le concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione o comunque espressamente previsti nelle specifiche prescrizioni tecniche (Allegato 4). Le condizioni di esercizio dell'impianto durante l'esecuzione dei controlli devono essere riportate nel rapporto di prova o nel Registro degli indicatori di attività del ciclo tecnologico.
10. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento

dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno 3 letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione. Le norme tecniche: Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni" indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% e per metodi automatici un'incertezza pari al 10%.

11. Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura, (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione $\pm$ Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.
12. La strategia di campionamento e la presentazione dei risultati degli autocontrolli devono seguire le norme tecniche: Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nell'Allegato 3B; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente sentita ARPA. Per gli inquinanti non inclusi nell'Allegato 3B, la metodica da utilizzare deve essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI EN – UNI - UNICHIM); nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.
13. **I camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.**

14. I sistemi di accesso degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
15. Qualora le emissioni derivanti dalle operazioni di carico, scarico e movimentazione di materie prime o prodotti non fossero tecnicamente convogliabili sulla base delle migliori tecniche disponibili, devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili al fine di limitare le emissioni diffuse secondo le prescrizioni previste all'allegato V alla Parte quinta del D.Lgs. 152/06.
16. Nelle attività che implicano l'utilizzo di prodotti vernicianti è da privilegiare l'utilizzo di vernici a base acquosa (si intendono prodotti la cui viscosità è regolata mediante l'uso di acqua) o vernici a base solvente con alta percentuale di materia solida. E' fatto obbligo l'utilizzo di pitture, vernici e prodotti per carrozzeria pronti all'uso conformi a quanto previsto dal DM 27 marzo 2006 n.161 e successive modifiche.
17. Le emissioni derivanti dagli eventuali impianti termici nuovi o modificati per la produzione di aria calda necessaria a fasi di essiccamento, cottura, torrefazione, affumicamento, ecc dovranno essere alimentati a gas metano se disponibile nella zona in cui è sito l'insediamento. In caso contrario possono essere utilizzati solo GPL, gasolio (a contenuto di zolfo $\leq 0.1\%$) o legno vergine (per i settori 4.5 e 4.8). In ogni caso tali combustibili devono rispettare quanto disposto dall'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Gli impianti termici dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

- a) i limiti di emissione per impianti termici alimentati a gas metano o GPL, per i quali non viene stabilito un obbligo di autocontrollo, sono i seguenti:

Polveri totali	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

- b) i limiti di emissione per impianti termici alimentati a gasolio, che devono essere mantenuti in perfetta efficienza e per i quali non viene stabilito un obbligo di autocontrollo, sono i seguenti:

Polveri totali	50	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	100	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

- c) I limiti di emissione per impianti termici con potenza inferiore a 3 MW¹ alimentati a legno vergine (come definito all'allegato X, parte 2 sezione 4, punto 1, lettera d del D.lgs. 152/06), sono i seguenti:

Polveri totali	50	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	100	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	250	mg/Nm ³
Composti organici volatili (COV espressi come C- organico totale)	50	mg/Nm ³
Acido cloridrico (espresso come HCl)	50	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 11%.

¹ La presente autorizzazione di carattere generale non è applicabile nel caso in cui un eventuale impianto termico alimentato a legno vergine presenti una potenza superiore o uguale a 3MW

METODI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

MISURAZIONI DISCONTINUE

I metodi di campionamento e analisi delle emissioni in atmosfera da utilizzarsi per la verifica del rispetto dei limiti di emissione in flussi gassosi convogliati sono:

UNI 10169 – UNI EN 13284-1	Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento
UNI 10169	Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati
UNI 9968 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione dei gas di combustione (CO, O ₂ , CO ₂)
UNI 9969 UNI EN 15058 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione della concentrazione di monossido di carbonio
UNI EN 13284-1 UNI 10263	Determinazione della concentrazione delle polveri totali
UNI 10568	Determinazione della silice libera cristallina
UNICHIM 853 UNI ISO 10397	Determinazione delle emissioni di amianto
UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759	Determinazione delle nebbie oleose
UNI EN 14385 ISTISAN 88/19 UNICHIM 723	Determinazione delle emissioni di metalli
UNI EN 13211	Determinazione del mercurio
UNI EN 1948-1,2,3	Determinazione di microinquinanti organici
UNICHIM 835/ISTISAN 88/19 ISTISAN 97/35	Determinazione di idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
UNI EN 12619	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C < 20 mg m ⁻³)
UNI EN 13526	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C > 20 mg m ⁻³)

UNI EN 13649	Determinazione della concentrazione di COV con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici
UNI 10393 UNI 10246-1 UNI 9967 UNI 10246-2 UNI EN 14791 ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione del biossido di zolfo (SO ₂)
ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) UNI 9970 UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione degli ossidi di azoto (NO _x)
ISTISAN 98/2 (allegato 2 DM 25/8/2000)	Determinazione composti inorganici del cloro e del fluoro espressi rispettivamente come acido cloridrico (HCl) e acido fluoridrico (HF)
UNI EN 1911-1,2,3	Determinazione della concentrazione di acido cloridrico (HCl)
UNI 10787	Determinazione dei composti inorganici del fluoro
Estensione del metodo ISTISAN 98/2 NIOSH 7903	Determinazione della concentrazione di acido nitrico e solforico
NIOSH 7904	Determinazione della concentrazione di acido cianidrico e cianuri
UNICHIM 634 DPR 322/71	Determinazione della concentrazione di acido solfidrico
UNICHIM 632	Determinazione della concentrazione di ammoniaca
NIOSH 2010	Determinazione di ammine alifatiche
NIOSH 2002	Determinazione di ammine aromatiche
EPA TO-11A NIOSH 2016	Determinazione della concentrazione di aldeidi/formaldeide
UNICHIM 504 OSHA 32 NIOSH 2546	Determinazione della concentrazione di fenoli
UNICHIM 488 UNICHIM 429	Determinazione della concentrazione di isocianati

NIOSH 7401	Determinazione della concentrazione di sostanze alcaline
NIOSH 2011	Determinazione della concentrazione di acido formico
OSHA 104 NIOSH 5020	Determinazione della concentrazione di ftalati
UNI EN 14181	Emissioni di sorgenti stazionarie. Assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misura

DITTA -----
PROVINCIA DI _____
COMUNE DI _____

**REGISTRO DEGLI INDICATORI DI ATTIVITÀ DEL CICLO TECNOLOGICO
IMPIANTI E ATTIVITÀ IN DEROGA DI CUI ALL'ART.272 COMMA 2 DEL D.Lgs. 152/2006 e
smi**

REGISTRO COSTITUITO DA N. _____ DATA _____
COSTITUITO DA N. PAGINE _____
RELATIVAMENTE AGLI IMPIANTI UBICATI IN COMUNE DI _____

VIA _____
N. _____
LOCALITÀ _____

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA

RESIDENTE IN COMUNE DI _____

VIA _____
N. _____
LOCALITÀ _____

PERIODO DI COMPILAZIONE: DAL _____ AL _____

REGISTRO DEGLI INDICATORI DI ATTIVITÀ DEL CICLO TECNOLOGICO
(secondo quanto prescritto per l'attività nel pertinente criterio dell'All.4)

MESE_____ANNO_____		
INDICATORI DI ATTIVITÀ		
DATA	MATERIE PRIME (O PRODOTTI) E COMBUSTIBILI	QUANTITATIVO (Kg/mese)
DATA	FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI	GIORNI DI FUNZIONAMENTO/M ESE
INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO		
TIPO DI IMPIANTO	DATA SOSTITUZIONE FILTRO	DATA ALTRI INTERVENTI
NOTE		

		PAG. _____

SPAZIO RISERVATO ALL'AUTORITÀ DI CONTROLLO

CONTROLLO ESEGUITO IN DATA _____

DA ARPAE EMILIA ROMAGNA - Sezione Provinciale di _____

Servizio Territoriale di _____

OSSERVAZIONI

FIRMA E TIMBRO PER LA DITTA

FIRMA PER ARPAE

--	--	--

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.